

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO  
**COMUNE DI BALANGERO**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
 DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9**

**OGGETTO:**

<b>TASI ANNO 2019 - CONFERMA ALIQUOTE</b>
---

L'anno **duemiladiciannove** addi **dodici** del mese di **marzo** alle ore **diciotto** e minuti **zero** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

<b>Cognome e Nome</b>	<b>Presente</b>
1. Dr. ROMEO FRANCO - Presidente	Sì
2. ROSSI Stefano - Vice Sindaco	Sì
3. MICHIARDI ANNA - Assessore	Sì
4. CAPOROSSI ANDREA - Consigliere	Sì
5. CIANCI ANDREA - Assessore	Sì
6. CHIARLE SERGIO ANTONIO - Consigliere	Sì
7. CARDONE NADIA - Assessore	Sì
8. STABIO PIERFRANCO - Consigliere	Sì
9. DE VITO ANDREA - Consigliere	Sì
10. CATTELINO TONI DANIELE - Consigliere	Sì
11. VIRASCHI AMOS LUCA - Consigliere	Giust.
12. FRECCHIO ANGELO - Consigliere	Sì
13. COLLU ADRIANO - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 12
	Totale Assenti: 1

Assiste l'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr.ssa Marta BACCIU il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Acquisiti agli atti i pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ed essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Dr. ROMEO FRANCO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

La trattazione e il dibattito del presente punto all'ordine del giorno è integralmente riportato su nastro di registrazione

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Vista** la proposta n. 10 del 01/03/2019 avente ad oggetto:

TASI ANNO 2019 - Conferma aliquote.

**Udita** una breve illustrazione del presente provvedimento da parte del Sindaco-Presidente;

**Richiamata** la legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 (pubblicata in G.U. serie generale n. 302 del 27.12.2013 – supplemento ordinario n. 87) ed in particolare:

- l'art. 1, comma 639 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014», il quale ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione dei servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;

- i commi dal 669 al 681, istituiscono e disciplinano, nell'ambito dell'imposta comunale unica - IUC- , il tributo per i servizi indivisibili comunali TASI destinato al finanziamento dei servizi comunali rivolti all'intera comunità;

- il comma 682, con il quale si stabilisce che i Comuni con regolamento determinano la disciplina per l'applicazione della IUC concernente tra l'altro per quanto riguarda la TASI la disciplina delle riduzioni e l'individuazione dei servizi indivisibili con indicazione dei costi;

- il comma 683, con il quale si stabilisce che i Consigli Comunali, entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione, approvano tra l'altro le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziare in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

**Vista** la Legge n. 208/2015 – Legge di stabilità 2016 (GU Serie Generale n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70) che:

- all'art. 1 comma 14 :

\* sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo.

\* precisa che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale. Restano imponibili le abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9.

- all'art. 1 comma 10

\* a) elimina la possibilità per i comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado;

b) introduce la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in

comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:

\*il comodante deve risiedere nello stesso comune

\*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9

\* il comodato deve essere registrato;

**Richiamato** l'art. 7 del Regolamento Comunale per la disciplina della TASI, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 15/04/2014, il quale individua i servizi indivisibili che il comune rende e dispone che il Consiglio Comunale approvi le aliquote dell'imposta entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

**Richiamata** la deliberazione C.C. n. 9 del 03/05/2016 con la quale è stato modificato il succitato regolamento;

**Richiamata** la deliberazione C.C. n. 27 del 26/07/2016 con la quale è stato modificato il succitato regolamento;

Visto il "Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate e dell'accertamento con adesione" di cui all'art. 52 del D. Lgs.15 dicembre 1997, n. 446 e s.m.i, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri del Consiglio Comunale n. 45 del 10 aprile 2007 ;

**Vista** la legge 208/2015- Legge di stabilità 2016, che al comma 26, prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016;

**Visto** il testo della Legge di stabilità 2017 approvata con Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e pubblicata nella [Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016](#). che prevede anche per l'anno 2017 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali;

**Vista** la legge di bilancio 2018 n.205 del 27/12/2017 pubblicata in G.U. n.302 del 29/12/2017 con la quale è riproposto il blocco della pressione fiscale già prevista per il 2017 dalla legge 232/16 ;

**Vista** la Legge di Bilancio per il 2019, del 30/12/2018 n° 145, pubblicata sulla G.U. del 31/12/2018 che ha ripristinato la possibilità di prevedere aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili;

**Dato atto** che:

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018 pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17 dicembre 2018 stabilisce il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

- il Decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019 pubblicato sulla G.U. n. 28 del 2/02/2019 stabilisce il differimento dal 31 marzo 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 03/05/2016 con la quale sono state determinate le aliquote TASI per l'anno 2016;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 20/12/2016 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2017;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n.49 del 19/12/2017 con la quale sono state confermate le aliquote TASI per l'anno 2018;

**Evidenziato** che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito del MEF dei regolamenti e delle aliquote o tariffe adottati dai Comuni in materia di IUC (Imposta Unica Comunale) come all'art.1, commi da 639 a 704 e 731, della legge n.147 del 27/12/2013, come da Nota n. 4033 in data 28 febbraio 2014, recante istruzioni ai Comuni per la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti in materia di IUC;

**Vista** la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 19/02/2019 che conferma per l'anno 2019 le aliquote TASI vigenti;

**Ritenuto** pertanto di confermare le aliquote deliberate per l'anno 2018 anche per l'anno 2019:

**Visti** i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e di regolarità contabile espressi dal responsabile del settore Amministrativo – Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, sottoscritti digitalmente e allegati alla presente deliberazione;

Con votazione espressa in forma palese il cui risultato viene così proclamato dal Presidente:

- Consiglieri presenti: n. 12;
- Consiglieri votanti: n. 12;
- Consiglieri Astenuti: n. 0;
- Voti favorevoli: n. 12;
- Voti contrari: n. 0;

## DELIBERA

1 - Di confermare per l'anno 2019 le seguenti aliquote per il tributo sui servizi indivisibili ( TASI):

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote ‰
Unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze</b> (per pertinenze dell'abitazione principale si intendono gli immobili classificati nelle categorie C2, C6, C7 nella misura massima di una unità per tipologia)  <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 40,00 detrazione per abitazione principale categoria catastale A/1, A/8 e A/9</li> </ul>	<b>1,5</b>
<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni .....	<b>1,5</b>
<b>Terreni agricoli (art. 1 co. 13 L. 208/2015)</b>	<b>ESCLUSI</b>
<b>AREE EDIFICABILI</b>	<b>1,5</b>
Fabbricati rurali a destinazione strumentale all'attività agricola	<b>1,00</b>

Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti "immobili merce"), fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati	<b>1,5</b>
---	------------

**Le abitazioni principali categorie catastali A/2,A/3,A/4,A/5,A/6,A/7 e relative pertinenze sono esenti.**

2-Di Confermare la riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari – fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 – concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio), che la utilizzino come propria abitazione di residenza , sulla base dei seguenti requisiti:

\*il comodante deve risiedere nello stesso comune

\*il comodante non deve possedere altri immobili in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso comune) non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9

\* il comodato deve essere registrato

3 - di prendere atto che ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 208/15 **le abitazioni principali** (ad eccezione delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e i **terreni agricoli sono esclusi dall'applicazione della TASI.**

4- Di confermare per l'anno 2019 la detrazione per abitazione principale per le categorie catastali A/1, A/8, A/9 prevista nella misura di € **40,00**.

5 - **Di trasmettere telematicamente la presente** deliberazione di determinazione delle aliquote TASI, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze come da Nota n. 4033 in data 28 febbraio 2014, recante istruzioni ai Comuni per la trasmissione telematica delle delibere e dei regolamenti in materia di IUC;

Successivamente, con separata ed unanime votazione favorevole espressa per alzata di mano

**DELIBERA**

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, co. 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di approvare nei termini di legge il Bilancio di previsione 2019-2021 per il quale il presente provvedimento costituisce atto propedeutico.



Del che si è redatto il presente verbale

**Il Sindaco**

Firmato Digitalmente

F.to : Dr. ROMEO FRANCO

**Il Segretario Comunale**

Firmato Digitalmente

F.to : Dr.ssa Marta BACCIU